

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE



riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo	Presidente
Dott. Antonio Mungo	Consigliere
Dott. Angelo Del Franco	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'esito della udienza *a trattazione scritta* dell'11-6-25, nel procedimento di *reclamo ex art. 51 CCII*, contrassegnato con il n. **1648/2025** V. G., pendente

TRA

Parte_1 nato a Napoli il 20.02.1954, C.F. *C.F._1*, ed ivi residente alla Via Luca Giordano 51 quale ex liquidatore della *Parte_2*

(cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame de Stael n. 9, C.F. e Partita Iva *P.IVA_1* in persona del suo ex liquidatore, rappresentato e difeso, ai fini del presente atto, dagli avv.ti Maurizio Napoli (C.F. *C.F._2* – pec: *Email_1* e Claudio Reale (C.F. *CodiceFiscale_3* pec: *Email_2*), e con questi domiciliati in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 199/C, così come da procura agli atti

RECLAMANTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._4* nata a Napoli il 31.5.1972 e ivi residente alla via dell'Epomeo n. 175, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Viggiano (c.f. *C.F._5* – *Email_3*) elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 18, giusta procura speciale conferita in data 9 settembre 2024, agli atti.

RECLAMATA

NONCHE'

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di *Parte_2*

[...] C.F. e Partita Iva *P.IVA_1* in persona del Curatore *pro tempore* dr. *Controparte_2*, nato a Napoli (NA) il: 06/07/1952, C.F. *C.F._6* con studio in Napoli al Centro Direzionale isola G1 pec: *Email_4*

RECLAMATA CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Controparte_1 proponeva in data 10-1-2025 dinanzi al Tribunale di Napoli domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società *[...]* *Parte_2*.

A fondamento di tale richiesta la ricorrente rappresentava di essere titolare di un diritto di credito, di natura pecuniaria, inadempito, nei confronti della resistente, pari ad euro 102.000,00.

Più nello specifico la ricorrente rappresentava che tale credito era la parte non corrisposta del prezzo pattuito fra la società *Parte_3* e *Parte_2* in cambio della cessione dell'azienda, avente ad oggetto l'attività di bar e ristorazione, esercitata in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 484-486.

La ricorrente prospettava altresì che la *Parte_3* era stata cancellata dal registro delle imprese e di essere, quindi, titolare del diritto di credito azionato perché socia accomandataria nella misura del 60% di tale società, alla quale era, quindi, succeduta nonché perché acquirente del restante 40% dall'altra socia, accomandante, in virtù di acquisto avvenuto con contratto del 17 aprile 2024.

Il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza n. 47/2025 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della *Parte_2* *[...]*.

Parte_1, in qualità di ex Liquidatore della detta società, in data 14.4.2025 depositava reclamo ex art. 51 CC.II., chiedendo la revoca della detta sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale.





Si costituiva in giudizio solo *Controparte_1*, che, nell'impugnare tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccettava l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.

La parte reclamante pone a base della impugnazione in esame i seguenti motivi e sub profili di reclamo, formulati a fondamento dell'asserito difetto di legittimazione attiva della originaria ricorrente *Controparte_1* :

- 1) "proprio in virtù della scrittura privata e dei titoli cambiari posti alla base della domanda di liquidazione giudiziale, *Controparte_1*) ha richiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Napoli del D.I. n. 2344/2021, con il quale è stato ingiunto alla *Pt_2* di pagare alla sig.ra *Controparte_1* ed alla sig.ra *CP_3* la somma di € 88.000,00. La *Pt_2* ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo. Tale giudizio di opposizione, iscritto innanzi al Tribunale di Napoli al n. di RG n. 12948/2021, si è concluso con la sentenza n. 1247/2024 pubbl. il 01/02/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla *Pt_2*. Nello specifico, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1247/2024, pubblicata in data 01.02.2024, ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla *Pt_2*, "con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale". Con tale decisione il Tribunale di Napoli ha, quindi, accolto l'opposizione proposta dalla *Pt_2* e conseguentemente revocato il Decreto Ingiuntivo opposto per nullità dello stesso. La sentenza n. 1247/2024 del Tribunale di Napoli è divenuta, peraltro, definitiva, atteso che la sig.ra *CP_1* [...] non ha riassunto il giudizio innanzi agli arbitri entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, che scadeva in data 03.11.2024 ai sensi dell'art. 819-quater c.p.c., rinunciando, quindi, al giudizio ed al credito, rinunciando, quindi, alla pretesa di credito promossa nei confronti della *Pt_2* con il Decreto Ingiuntivo".
- 2) "La condotta processuale della sig.ra *CP_1* rivela chiaramente la volontà di eludere la competenza arbitrale, strumentalizzando il procedimento per la liquidazione giudiziale.



- 3) "Male ha fatto il Tribunale di Napoli, nella sentenza impugnata, ad affermare che *"può ritenersi dimostrata l'avvenuta successione del socio accomandatario [Controparte_1] nella titolarità del diritto di credito e quindi la sua legittimazione attiva"*; la cancellazione dal registro delle imprese in data 11.5.2018 della [Parte_4] ha determinato la immediata estinzione e contestuale perenzione di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo per effetto dell'applicazione, anche analogica, delle previsioni dell'art. 2495 c.c., applicabile anche alle società di persone (Cassazione n. 2403/2009) in base al quale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la estinzione della stessa.; il presunto credito, per il quale agisce la sig.ra [Controparte_1], è un credito litigioso, una mera pretesa che per l'effetto non si trasferisce ai soci della società estinta ([Parte_4]) ma di fatto con l'estinzione della [Parte_4], conseguente alla deliberata cancellazione dal registro imprese, si è determinata la rinuncia di tali pretesi crediti (Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013). La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29108 del 18 dicembre 2020, ha cristallizzato il principio secondo cui *"l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale)."*
- 4) "La scrittura del 4.12.2017 non è un contratto definitivo perché: "non è stata redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, né tanto meno è stata registrata né trascritta al registro imprese; la stessa è esclusa dal campo di applicazione IVA; la comunicazione di cessazione dell'attività di bar esercitata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele presentata al SUAP è, per sua natura, incompatibile con l'ipotesi di cessione d'azienda. La presentazione al SUAP di una pratica di cessazione dell'attività implica la dichiarazione della definitiva interruzione dell'esercizio dell'impresa e non è compatibile con la continuità operativa tipica del trasferimento d'azienda; tale contratto dopo la sottoscrizione non ha trovato esecuzione visto che l'azienda non è mai stata trasferita



alla *Pt_2* la predetta scrittura non ha mai avuto esecuzione dal momento che tra la società *Parte_4* e la *Pt_2* non è mai stato sottoscritto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. 2556 2° comma c.c. per il trasferimento dell'azienda".

Il reclamo è infondato.

Si osserva:

la mancata riassunzione del giudizio a seguito di una dichiarazione di incompetenza del giudice determina soltanto, in rito, la mera estinzione dello stesso e quindi essa non assume alcuna rilevanza quale eventuale rinuncia del diritto sostanziale originariamente fatto valere in giudizio; non risultano elementi certi per ritenere sussistente una condotta processuale abusiva della odierna parte reclamata *Controparte_1* per aver proposto il ricorso per la dichiarazione giudiziale della reclamante eventualmente soltanto in via strumentale rispetto all'accertamento in sede arbitrale del proprio vantato credito;

il credito posto dalla odierna reclamata *Controparte_1* a base del suddetto ricorso non deve essere qualificato come "mera pretesa" della cancellata società *Parte_3*, bensì quale credito certo, liquido ed esigibile, in quanto fondato su un incontestato contratto scritto di cessione di azienda stipulato con la odierna reclamante, per cui non deve ritenersi che la prima abbia con la propria cancellazione dal registro delle imprese rinunciato allo stesso;

la eventuale esclusione della detta cessione di azienda dal campo di applicazione IVA, in quanto eventualmente da qualificarsi come cessione di beni aziendali, costituisce un profilo meramente fiscale che non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della eventuale qualificazione del contratto di cessione *de quo* come contratto preliminare, contrariamente alla chiara volontà delle relative parti, emergente dal contratto medesimo, di determinare in via immediata il relativo trasferimento, a prescindere dalla eventuale non esecuzione dello stesso attraverso la consegna dei relativi beni e attività e a prescindere anche dalla stipulazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in quanto il contratto di



cessione di azienda deve avere solo forma scritta, peraltro, soltanto *ad probationem* ex art. 2556 c.c.;

infine, si rileva che la presentazione al SUAP della pratica di *cessazione dell'attività* assume una rilevanza meramente amministrativa, di per sé non incompatibile con l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

Dunque, il reclamo deve essere rigettato.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte della parte reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto da *Parte_1* nato a Napoli il 20.02.1954, C.F. *C.F._1*, ed ivi residente alla Via Luca Giordano 51 quale ex liquidatore della *Parte_2* [...] (cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame de Stael n. 9, C.F. e Partita Iva *P.IVA_1* in persona del suo ex liquidatore;
- condanna la parte reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Viggiano;
- dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte reclamante.

Così deciso nella camera di consiglio del 25-6-2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Angelo Del Franco

IL PRESIDENTE

dott. Fulvio Dacomo